



Provvedimento prot. n. 29260 del 13/07/2021

DESTINATARI:

Agli aventi diritto sul Sepolcreto ubicato
al cimitero di Pieve a Settimo :
Blocco Vecchi Loculi
Conti Armida, - Fila 6 - Posto n° 53,

mediante

Pubblicazione all'Albo pretorio ed all'albo
del cimitero di Sant'Antonio

P.C.:

Alla Sant'Antonio spa - concessionaria della
gestione cimiteriale
via pec

OGGETTO: Decadenza dalla concessione relativa al sepolcreto del defunto: Conti Armida, ubicato al cimitero di Pieve a Settimo, Blocco Vecchi Loculi - Fila 6 - Posto n° 53

Visto l'atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 di conferimento della Direzione Settore 2 "Servizi amministrativi" al dott. Simone Chiarelli

La presente fa seguito all'accertato stato di incuria in cui versa il sepolcreto presente presso il Cimitero di Pieve a Settimo **Fila 6 - Posto n° 53 - defunto Conti Armida** - come da documentazione fotografica disponibile agli atti dell'Ufficio, come risulta dalla relazione trasmessa dal concessionario del cimitero in data 17/06/2020 prot. 22340.

Il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2014 (testo completo https://www.comune.scandicci.fi.it/regolamenti/polizia_mortuaria.pdf) dispone:

ARTICOLO 53 - Manutenzione, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti dal loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. (2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. (3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: - le parti decorative costruite o installate dai concessionari; - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; - l'ordinaria pulizia; - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

A seguito dell'accertata carenza di manutenzione, testimoniata dal mancato accesso ormai da più anni, lo scrivente Comune ha provveduto a **diffidare** gli aventi titolo a procedere nel rispetto di quanto previsto dal vigente il quale dispone:

ARTICOLO 60 - Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi; c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma; e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, relativamente alle concessioni in uso di aree successive all'entrata in vigore del presente Regolamento; **f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall'art. 53;** g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel fatto di concessione; (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. **(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.** (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Dirigente dell'ufficio e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.

Alla luce di quanto sopra descritto trascorsi i termini previsti dalla normativa e dalla comunicazione di diffida con la presente si dichiara la

DECADENZA

- 1) dalla concessione in oggetto
- 2) di procedere ai sensi dell'art. 61 del regolamento comunale che si riporta per completezza:

ARTICOLO 61 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Dirigente del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) della Toscana entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Al fine di fornire ogni informazione utile e garantire agli aventi titolo l'esercizio dei propri diritti si ricorda che l'ufficio polizia mortuaria è disponibile per ogni informazione presso il Palazzo Comunale – Scandicci - Piazzale della Resistenza 1 – terzo piano – tel. 055 7591212. Gli interessati potranno ottenere informazioni anche presso il concessionario dei servizi cimiteriali.

Istruttoria: CB

Il dirigente

Dott. Simone Chiarelli